

ALDO MINGHELLI

CONVEGNO 17/4/2024

L'ISTANZA DI REVISIONE ex art. 630 c.p.p. è ammessa in quattro ipotesi tassative, tutte connesse da un elemento comune, il NOVUS inteso come fatto di natura giuridica che aggiunge un elemento decisivo all'impianto probatorio e, conseguentemente motivazionale della sentenza già resa, ai fini - dice l'art. 361 nell'affrontare i limiti della revisione - del proscioglimento a norma degli artt. 529, 530 o 531, cioè ndp perché l'azione penale non doveva essere iniziata, assoluzione per insussistenza del fatto, insufficienza o contraddittorietà della prova o tutte le altre formule di piena assoluzione, perché il reato è estinto:

La revisione può essere richiesta:

- a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
- b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479 (civili o amministrative);
- c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
- d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

oggi ci occuperemo segnatamente dell'ipotesi ex co. 1, lett. c, le "nuove

*prove"*

## **ERBA - MAGNO**

*presupposto sono prove "sopravvenute" o "nuove".*

*Che vuol dire?*

In accordo con la più autorevole dottrina, l'ordinamento, con precise scelte di politica legislativa, può certamente sacrificare il valore del giudicato (di natura eminentemente pratica), onde tutelare valori ritenuti superiori. La necessità di eliminare l'errore giudiziario è certamente uno di quei valori fondamentali cui la legge penale attribuisce priorità.

La Carta Costituzionale, all'art. 24, prevede che l'ordinamento determini condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziali, rispondendo a una "esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità" (Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 1969).

In attuazione dei suesposti principi i rimedi revocatori del giudicato sono stati consistentemente dilatati e che, nello specifico, la nozione di "prova nuova" ex art. 630 lettera c) c.p.p. è, ormai, pacificamente estesa tanto alla prova "noviter repertae" (cioè quelle scoperte successivamente al passaggio in giudicato della decisione oggetto di revisione), quanto a quella "noviter productae" (ovvero preesistente ma mai portata all'attenzione dell'organo che ha emesso la decisione oggetto di revisione).

Se la nozione di "prova nuova" fosse limitata alle sole prove sopravvenute al giudicato, si negherebbe al condannato la possibilità di rimediare all'errore giudiziario per il sol fatto che la prova dell'innocenza non sia stata tempestivamente prodotta in giudizio; ciò in evidente contrasto con tutti i principi, anche costituzionali, appena riportati, nonché con quanto previsto dalla stessa normativa disciplinante l'istituto della revisione, la quale, all'art. 643 c.p.p., prevede la possibilità di proscioglimento del condannato, in sede di revisione, anche ove quest'ultimo abbia contribuito con dolo o colpa grave all'errore giudiziario (rilevante a quel punto ai soli fini del diritto al risarcimento del danno). Ciò posto, è evidente che la prova nuova di cui parla l'art. 630 lettera c) c.p.p. non può essere solo la prova sopravvenuta alla sentenza di cui si chiede la revisione. In detta nozione deve necessariamente essere ricompresa anche quella prova preesistente ma non prodotta nel giudizio di merito, ovvero prodotta ma non valutata dal giudice de quo, ciò nel tentativo di

garantire a pieno la riparazione dell'errore giudiziario;

Da un lato ci sono le prove "effettivamente" nuove o effettivamente sopravvenute, in quanto oggetto dell'ipotesi ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non può essere una semplice diversa valutazione delle prove e degli indizi già valutati nelle sentenze di merito e nel percorso ermeneutico-motivazionale.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire, tuttavia "prove nuove" anche quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria in quanto già assunte tra gli elementi di indagine, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Cass. sez. V pen., sent. 10523/18) che apportino una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti; per nuove metodologie si deve intendere più raffinate ed evolute, comunque idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche (Cass., sez. VI pen., sent. 13930/17); in tal senso, una consulenza tecnica può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati (Cass. pen. n. 14255/2013); anche nella fase rescindente le nuove prove dedotte, per superare il vaglio di ammissibilità della revisione, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate

con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una astratta valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante (Cass., sez. IV pen., sent. 35697/07).

L'obbligo di valutazione di una prova così incidente sugli elementi valutativi della sentenza di condanna è così pregnante che, appunto, nella giurisprudenza della Suprema Corte devono ritenersi prove nuove "non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma pure quelle non acquisite nel precedente giudizio, ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato" (ex multis Cass. pen. Sez. VI, sent. 21351/2020). Anche le Sezioni Unite, con sent. 624/2001 hanno sostenuto questa stessa definizione di "prove nuove", rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), c.p.p.. Nel caso MAGNO, la "prova nuova" coinvolge l'unico elemento che lega l'imputato alla scena del crimine, cioè il riconoscimento dell'assistito quale autista di un gruppo di fuoco partecipante ad una rapina avvenuta in Ruvo di Puglia il 6 ottobre 2018 da parte di un presunto testimone oculare, un metronotte, poi coinvolto in una sparatoria e si tratta degli esiti dei sistemi di videosorveglianza di una banca e di un

tabaccaio-edicola adiacente al luogo dei fatti che, pur acquisiti tra gli atti di indagine non furono né mai esaminati, né sottoposti a perizia nei gradi di merito, sottoposti a CONSULENZA TECNICA DI DIGITAL FORENSIC, per evidenziare l'assoluta estraneità dell'assistito al fatto contestato.

Sí tratta, quindi, di elementi che, rimasti latenti, hanno però una VALENZA DETERMINANTE, perché in grado di disarticolare completamente il portato probatorio che ha portato alla condanna, rendendo palese la FALSITÀ E STRUMENTALITÀ DELLA RICOSTRUZIONE RESA E DELLA SUCCESSIVA INDIVIDUAZIONE FOTOGRAFICA, operata nell'immediatezza della loro mancata esibizione nel procedimento, gravi colpe ha la difesa che all'epoca avrebbe dovuto richiederne la visione.

I video rivelano con fredda oggettività che l'individuazione fotografica operata a ridosso dei fatti e la deposizione successiva in aula del teste Sabino MASTRAPASQUA definita "logica, lineare e immune da contraddizioni"<sup>(1)</sup>, è, in realtà, quantomeno, "spontanea", cioè piegata a logiche investigative che nulla hanno a che vedere con la realtà emergente in atti.

È opportuno rammentare a questa Corte che il teste, secondo la motivazione resa delle due sentenze, "ha riferito di aver visto bene in viso il suo aggressore, dapprima quando la sua auto si è affiancata all'Audi e

1 Come precisa l'estensore, se non su "particolari marginali che non intaccano il nucleo essenziale del racconto (...) riscontrata, quanto al fatto storico della rapina e della sparatoria che ne è seguita" da "ulteriori risultanze istruttorie" (che non si sa bene quali siano...), così che può "tranquillamente escludersi, anche sotto tale profilo, che lo stesso abbia volutamente dichiarato il falso" e persino la "possibilità di un errore involontario nel riconoscimento del MAGNO")

poi quando l'aggressore è sceso dalla detta auto per puntargli contro la pistola" aggiungendo, per dare corpo alla propria ricostruzione e verosimiglianza al riconoscimento:

Sono elementi di prova che entrati nel procedimento ordinario ma mai considerati, né valutati, neppure implicitamente nel percorso ermeneutico logico-giuridico delle sentenze (in ultimo anche dalla Corte di Cassazione<sup>(2)</sup>, pur a fronte di preciso motivo aggiunto e di una memoria d'udienza).

Se avete tra le mani questa "prova nuova" potete procedere all'istanza di REVISIONE.

Ricordate che, ai sensi dell'art. 633 c.p.p., vi è imposta la sottoscrizione di una procura speciale del vostro assistito - che potrebbe presentare anche personalmente l'atto con, quali requisiti di ammissibilità:

- l'indicazione SPECIFICA delle ragioni e delle prove che la giustificano;
- gli atti e i documenti che ne sostengono le ragioni (nei casi sub A e B con le copie autentiche delle relative sentenze di cui si chiede la revisione);

Il problema che dovete affrontare è davanti a quale CORT' DI APPELLO proporre la revisione. il Giudice Naturale viene INDIVIDUATO EX ART. 11 C.P.P., nel caso specifico di ROMA è PERUGIA.

<sup>2</sup> che, messa a conoscenza dell'esito degli accertamento frattanto svolti, nella sentenza 37070/2023 (R.G. N. 41280/2023) ha ribadito che nel giudizio della Suprema Corte "ciò che rileva è esclusivamente – salvo l'emersione di vizi processuali – l'apprezzamento del raccordo tra i dati probatori che sono stati posti, in sede di merito, alla base della affermazione di penale responsabilità",

*Il problema è che, come al solito, cane non mordé cane...*

Quindi attendetevi che la vostra istanza di revisione, in prima battuta, sarà tacciata di inammissibilità, prevista ex art. 634. Anche in questo caso le ipotesi sono tassative. La Corte di appello dichiara con ordinanza l'inammissibilità se:

- proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630;
- senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633 o 641, cioè se con prove non utili al proscioglimento, da soggetti non legittimati, senza i requisiti di forma e contenuto;
- risulta manifestamente infondata;

Nonostante un atto che ritengo completo di tutti questi requisiti per superare la valutazione di ammissibilità, nel caso specifico, il mio atto è stato ritenuto inammissibile.

Per fortuna l'ordinanza è ricorribile per Cassazione (con i soliti limiti della Cartabia) e nel caso di accoglimento, il rinvio sarà di fronte ad altra sezione della Corte di Appello, sempre individuata ex art. 11 c.p.p..

Nel mio caso specifico la Corte Territoriale si è così pronunciata:

1. L'istanza di revisione, proposta ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p., è da ritenersi inammissibile perché manifestamente infondata.

2. Come ricordato nell'istanza, secondo un sempre valido principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) c.p.p. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (*Cassazione penale Sez. Un., 26 settembre 2001, n. 624/02*). Ciò non toglie che, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta in parola, occorra comunque procedere ad una comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la sentenza di condanna, per verificare, anche nell'ambito di una valutazione unitaria della pluralità delle nuove prove, la loro attitudine dimostrativa rispetto al risultato finale del proscioglimento (*Cassazione penale, Sez. I, 17 giugno 2008 n. 29486*). In particolare, ha chiarito la S.C., attesa l'espressa previsione, nell'art. 634 c.p.p., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della "manifesta infondatezza" dell'istanza, risulta attribuito alla Corte di Appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da prove formalmente qualificabili come *nuove*, a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, con la conseguenza che necessaria e legittima si appalesa la delibazione prognostica circa il grado

di affidabilità e di conferma dei *nuovi*, che non si traduca tuttavia in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (*Cassazione penale Sez. V, 4 maggio 2017, n. 36718*).

## SOSTENENDO

5. Gli elementi su cui si fonda l'istanza di revisione, a ben vedere, non presentano alcuna novità rispetto a quanto già valutato dai giudici che, nelle varie fasi, si sono occupati della vicenda.

Quando la Corte d'Appello afferma che nel giudizio a quo le prove dedotte sarebbero state compiutamente valutate, afferma qualcosa di irrilevante o, almeno, non determinante, rispetto alla ratio dell'istituto della revisione e tradisce la tendenza della Corte a formulare considerazioni che, se sottoposte ad un vaglio critico, risultano prive di logica.

**Il fatto che gli "elementi evidenziati dalla difesa a sostegno dell'istanza in esame" si basino "su documentazione e/o dichiarazioni già sottoposte al vaglio dei numerosi giudici che hanno analizzato la vicenda in esame", non esclude** in alcun modo che l'accertamento non sia coerente con la situazione reale, proprio per la mancata valutazione degli aspetti che oggi si sottopongono ad una valutazione finalizzata ad una revisione del processo.

Sul punto, invero, la Corte di Appello di Lecce **non si è peritata di verificare se la documentazione fosse stata acquisita o tecnicamente valutata nel procedimento di primo grado** (come solo valutando le date della consulenza non è possibile sostenere), limitandosi a sostenere che il fatto storico fosse stato comunque altrimenti accertato.

Una simile considerazione, tuttavia, non rappresenta altro che la possibile emergenza di un **presupposto dell'Istituto della revisione**, che postula certamente l'esistenza di un accertamento probatorio apparentemente completo in merito alla responsabilità dell'imputato che, a fronte di nuovi elementi, può essere travolto.

Invero, quanto rappresentato nell'istanza di revisione è stato sottoposto all'attenzione del Tribunale di Trani e della Corte di Appello di Bari prima, nonché oggetto di specifiche censure espresse nel ricorso depositato presso la Corte di Cassazione poi; autorità giudicanti che, tuttavia, hanno concordemente e dettagliatamente ritenuto i motivi proposti infondati (fatta eccezione per il solo trattamento sanzionatorio). Invero, il giudice di appello ha considerato infondate tutte le argomentazioni contenute nel relativo atto di impugnazione, scrutinando nel dettaglio ogni singola censura sollevata nell'interesse del Magno, con analitica analisi dalle numerose ragioni che hanno portato, da un lato, a ritenere pienamente credibile il narrato del testimone oculare (e della individuazione fotografica da lui operata) e, dall'altro, a valutare del tutto inverosimile l'alibi fornito dall'imputato.

Ritiene, dunque, la Corte che quelli prospettati dal difensore del condannato, lungi dal costituire motivi nuovi e/o aggiunti, altro non sono che la mera riproposizione di aspetti ormai insadacabili, attinenti a questioni ormai precluse, compiutamente e correttamente valutati in primo grado, in grado di appello e, per di più, anche dalla Suprema Corte con la sentenza innanzi richiamata che, analizzando anche il merito della vicenda in esame (in particolare nelle pagine 13, 14, 15, 16 e 17), ha riteneuto, per le ragioni che si intendono richiamate in questa sede, pienamente provata la penale responsabilità del Magno in ordine ai delitti a lui correttamente ascritti.

Secondo l'ordinanza che si ricorre, quindi, le sentenze del merito (il 10

settembre 2021 la sentenza 1016/2021 R.G. sent. del Tribunale di Trani e l'8 aprile 2022 la sentenza 1589/2022 R.G. sent. della Corte di Appello di Bari) conterrebbero già valutazioni sugli "**elementi evidenziati dalla difesa a sostegno dell'istanza in esame**" e si basano su "**documentazione e/o dichiarazioni già sottoposte al vaglio dei numerosi giudici che hanno analizzato la vicenda in esame**".

Con riferimento, però, alle date in cui le sentenze furono emesse, semplicemente, quegli elementi e quelle dichiarazioni, NON ESISTEVANO, ERGO, le sentenze di merito aver svolto alcuna valutazione sul novus dedotto in sede di revisione, come, invece, l'ordinanza sostiene.

Infatti, su tutto il resto, la **CONSULENZA FORENSE DIGITALE del Dr. Marco ZONARO** sugli esiti dei sistemi di videosorveglianza della banca e del tabaccaio-edicola adiacente al teatro della tentata rapina alla filiale UNICREDIT di Ruvo di Puglia del 6 ottobre 2018, e altre **INDAGINI DIFENSIVE** su come i supporti vennero acquisite e depositate in Procura, datando rispettivamente 28 marzo 2023 e 6 giugno 2023, non possono aver trovato spazio né nel compendio probatorio, né sulle valutazioni compiute al riguardo dai giudicanti. Peraltro, nell'atto principale introduttivo della revisione, si era già evidenziato come non si rivengano né nelle sentenze, né nei motivi di appello presentati da altri difensori, considerazioni che confutino l'attendibilità del testimone Sabino MASTRAPASQUA sulla base di emergenze del contenuto dei video, pur disponibili in atti, né passaggi motivazionali che ne parlino, essendo tra l'altro gli unici filmati agli atti del dibattimento a non essere stati sottoposti a estrapolazioni o repertazione di fotogrammi.

**Semplicemente i video rimasero latenti all'intera fase di merito.**

Tra l'altro, nell'unico passaggio che si occupa della consulenza, contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione a cui allude il provvedimento ricorre

sostenendo sia stata oggetto di specifiche censure espresse nel ricorso depositato presso la Corte di Cassazione si legge al contrario che "Le riprese della tentata rapina per cui è processo non hanno formato oggetto di verifica tecnica". Peraltro, del contenuto della memoria presentata ex **art. 611, co. I, c.p.p.**, quale memoria tecnica sottoscritta dal difensore, con cui questa difesa rendeva edotta la Suprema Corte, il rel MAGI argomenta a pag. 8, tra i considerata in fatto ("note di udienza in cui si sintetizza il contenuto dell'atto di ricorso e si puntualizzano alcuni aspetti derivanti dai contenuti della consulenza Zonaro"), ma, dopo aver evidenziato a pag. 9 i limiti valutativi del giudice di legittimità e l'obbligo di verifica, solo argomentativa, "dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione", immune da qualsiasi "impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori" o "apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su ipotesi alternative rimaste (...) inesplorate", a pag. 13 si afferma, senza lasciare spazio a dubbi, che "ciò che rileva è esclusivamente – salvo l'emersione di vizi processuali – l'apprezzamento del raccordo logico tra i dati probatori che sono stati posti, in sede di merito, a base della affermazione di penale responsabilità". In tal modo la Suprema Corte chiarisce che su memorie e note di udienza, se non in relazione a elementi già valutati nell'originario merito, nessuno può o ha inteso o intende motivare. Risulta, invece, evidente la violazione di legge lamentata **non rintracciandosi passaggi motivazionali nelle sentenze di merito** (espressamente nella sentenza della suprema Corte) **in cui affiorino considerazioni rapportabili agli "elementi su cui si fonda l'istanza di revisione"** che rappresentano, invece, argomentazioni di assoluta novità rispetto a quanto valutato dai giudici che, nelle varie fasi, si sono occupati della vicenda, **contraddittorietà risultante dal testo dell'impugnato provvedimento** semplicemente parametrando la data della consulenza tecnica alle date delle sentenze depositate in sede di revisione in forma autentica.  
**Resta, peraltro, del tutto omessa al riguardo, anche una qualsivoglia**

**motivazione sul perché gli elementi sottoposti all'A.G. con l'istanza di revisione non costituirebbero un elemento di novità per come proposti.**

Anzi, l'ordinanza di Lecce contiene anche un altro passaggio parimenti contraddittorio quando a pag. 3 si legge il commento: "**Per ciò che attiene, poi, alla prospettata assenza del supporto originario nel quale sono confluite le immagini videoriprese dai sistemi di sorveglianza installati nei pressi del luogo del fatto, premesso che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'assenza del supporto informatico contenente l'originale di un video non inficia, per ciò solo, l'attendibilità probatoria dei dati estrapolati da detto supporto, preme in ogni caso evidenziare che, oltre a non essere stati mai prospettati da parte della difesa vizi di acquisizione in ordine alle immagini riversate in atti, la visione delle stesse non scalfisce in nessun modo la piena attendibilità della testimonianza resa dal Mastropasqua, corroborata, come detto, da ulteriori elementi probatori che, complessivamente valutati, hanno fornito un quadro probatorio granitico in ordine alla colpevolezza del Magno.**"

Dopo aver precisato che le S.I.T. raccolte servono ad evidenziare la "manipolazione" subita per ragioni in alcun luogo chiarite del supporto probatorio originale, avendo comunque evidenziato che, nonostante l'intervento, dai video che si riescono a vedere e che sono stati sottoposti a CTP risulta **evidente** la falsità della testimonianza resa dal Mastropasqua che non è supportata, relativamente alla presenza di Giuseppe MAGNO sulla scena della tentata rapina a Ruvo di Puglia da nessun elemento ulteriore emerso in sede di sequestri, perquisizioni, rilievi tecnici o balistici, o da altro, la considerazione di assoluta credibilità e affidabilità del teste non deve confrontarsi con questioni logiche o deduttive ma con l'**EVIDENZA DI UN VIDEO ESISTENTE** che rivela, senz'ombra di dubbio, che i momenti salienti della vicenda ed, in particolare, l'avvicinamento del metronotte all'auto dei

malviventi e la sparatoria ravvicinata, cioè gli elementi utili a rendere possibile un'identificazione mediante riconoscimento fotografico, non sono mai avvenuti. Peraltro, al di là della Giurisprudenza di legittimità "pacifica" evocata, ma non altrimenti segnalata dalla Corte di Appello di Lecce al riguardo, la domanda vera avrebbe dovuto essere: la CTP ZONARO ha o non ha un'**attendibilità probatoria** che deve trovare ingresso nel processo?

la Corte di Appello di Lecce era chiamata, INFATTI, a pronunciarsi sulla **non manifesta irrilevanza**, è noto che la giurisprudenza di legittimità afferma che la prova che conduce all'inammissibilità della richiesta di revisione è solo quella "*palesemente inidonea ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna*" (in questi termini Cass. pen., Sez. V, sent. 44925/2017), essendo invece riservata alla fase di merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Cass. pen., Sez. VI, sent. 5654/2021; sez. III, sent. 16670/2021 e altre). **L'infondatezza ritenuta tale in assenza di contraddittorio è soltanto quella manifesta**, ossia quella che discende dalla formulazione di una richiesta di revisione che a sommario esame risulti **platealmente inidonea ad incidere sull'esito del giudizio**, poiché priva di forza persuasiva "*secondo canoni che, per l'avvertita incapacità di essa di travolgere il giudicato, implicano il raffronto con modelli di verifica più riduttivi rispetto a quelli posti a base del giudizio di inammissibilità proprio delle altre ipotesi preclusive del processo di merito*" (Cass. pen., Sez. VI, sent. 18818/2013), laddove la 'forza persuasiva' può avere come obiettivo sia l'emissione di una sentenza di proscioglimento ai sensi del co. I dell'art. 530 c.p.p., ma anche sentenza liberatoria in termini dubitativi, allorché "*l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove di accusa, in quanto l'art. 631 c.p.p. esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 stesso codice, comprese quelle di*

*cui ai commi secondo e terzo, ispirate al canone di garanzia in dubio pro reo"*  
(Cass. pen., Sez. I, sent. 25678/2004; Sez. V, sent. 34515/2021).

**L'inidoneità di cui si parla, pertanto, nulla ha a che vedere con l'eventuale concreta insufficienza delle prove proposte, all'esito di un nuovo scrutinio dibattimentale, a travolgere il giudicato.**

Delle due l'una: o gli approfondimenti tecnici e la sentenza indicati erano già state materialmente acquisite al fascicolo processuale, conosciute ed esaminate dai giudici del precedente procedimento; o le valutazioni e argomentazioni della Corte di Appello di Lecce, in relazione all'onere che le compete in questa fase, sono remissive e insignificanti e, in ogni caso, non rilevanti nella prospettiva della dedotta inammissibilità.

La Corte d'Appello ha totalmente eluso l'obbligo motivazionale non svolgendo la duplice valutazione alla quale avrebbe dovuto limitarsi nella fase preliminare del giudizio di revisione per riconoscere od escludere l'ammissibilità della richiesta e successivamente, usando espressioni apodittiche e non dimostrate per sostenere il nulla.

Come andrà a finire? Chi vivrà vedrà, come con Erba!

Quello che questa difesa sa è **il condannato è innocente e che deve essere prosciolto.**

Se loro non mollano l'osso, non lo farò neanche io!